

Spett.le

**Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni**

**Direzione reti e servizi di
comunicazioni elettroniche**

Centro Direzionale, Isola B5,
Torre Francesco 80143 Napoli

PEC: agcom@cert.agcom.it

Mail: urmr@agcom.it

Massarosa, venerdì 11 ottobre 2024

All'attenzione del responsabile del procedimento **dott.ssa Federica Alfano**

Oggetto: Vianova S.p.a. - risposta alla consultazione di cui alla delibera n. 352/24/CONS

Egregi Signori,

con riferimento alla consultazione in oggetto, con il presente contributo, Vianova intende svolgere alcune osservazioni riguardo ai temi di cui alla delibera n. 352/24/CONS ("Delibera").

In via preliminare

Come noto, Vianova è un operatore di rete fissa e mobile che acquista i servizi di accesso all'ingrosso da TIM, ora FiberCop, soprattutto nel mercato ex 3B e si presenta al mercato B2B con le proprie offerte voce, dati e servizi di collaboration per le imprese.

Prima di entrare nel merito della consultazione, Vianova ritiene opportuno evidenziare che l'art. 23 comma 1 del NCCE (Nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche) prevede che per le procedure di consultazione il termine di risposta non sia inferiore a 30 giorni, salvo circostanze eccezionali che non sembrano sussistere in tale fattispecie; per tale motivo, si chiede preliminarmente l'estensione temporale nel rispetto della previsione del Codice.

Inoltre, il provvedimento temporaneo cautelare prescritto dall'art. 33, comma 8, del Codice prevede che lo stesso possa essere adottato dall'Autorità *"in circostanze straordinarie", "ove ritenga che sussistano motivi di urgenza per salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti"*.

Non si ravvede, tuttavia, nel provvedimento oggetto di consultazione né nello stralcio dell'istanza del 2 settembre 2024 (prot. 227291) presentata da TIM, alcuna evidenza riferita ai *"motivi di urgenza"* che possano giustificare il ricorso allo strumento del provvedimento temporaneo cautelare.

Tra l'altro, come meglio spiegato nel seguito del presente documento, le uniche esigenze di ottenere una misura temporanea immediatamente efficace sono solo di TIM e non degli utenti finali, in quanto la stessa potrebbe usufruire di evidenti vantaggi competitivi dalla rimozione dell'obbligo di replicabilità delle offerte retail.

Nel merito

Nel merito, Vianova intende fornire il proprio contributo e richiamare l'attenzione dell'Autorità su quanto segue:

- il considerato n. 9 della Delibera chiarisce che *"occorre precisare che l'accertata separazione societaria e proprietaria non implica necessariamente l'assenza di relazioni verticali tra le due società ai sensi dell'articolo 91 del Codice e, dunque, la natura di operatore wholesale only di*

NetCo (FiberCop). Spetta infatti all'Autorità valutare nell'ambito della nuova analisi di mercato – anche mediante un'attenta analisi dell'analisi dell'MSA siglato da NetCo e TIM – la sussistenza delle caratteristiche che qualificerebbero NetCo quale operatore wholesale only ai sensi del Codice".

- Quanto sopra riportato paleserebbe quantomeno l'esistenza di un legittimo dubbio circa la sostanziale, concreta ed effettiva assenza di relazioni verticali tra le due società, che potrà essere chiarito solo a seguito della prossima analisi di mercato.
- La scrivente, infatti, ritiene che, nonostante la separazione societaria (formale), la relazione effettiva fra le due società crei una commistione tale da poter influenzare il mercato, con il rischio, da un lato, di vanificare l'effetto del venir meno dell'integrazione verticale e, dall'altro, di non garantire una libera concorrenza tra i vari soggetti ivi operanti.
- Nel documento prot. n. 0223069 intitolato "*Acquisizione da parte di FiberCop e nuovo assetto di separazione proprietaria della rete di accesso fissa*", del 26 agosto 2024, allegato alla delibera n. 315/24/CONS (avvio dell'istruttoria sull'analisi di mercato), al punto 5, nella descrizione dei servizi disciplinati dall'MSA con TIM viene esplicitamente dichiarato che tra i servizi che TIM fornirà a FiberCop, rientrerà anche la "*banda di trasporto su Ethernet non in esclusiva e a condizioni di mercato per consentire a FiberCop la fornitura agli operatori (inclusa TIM) dei servizi Bitstream e Terminating*" (punto 5.2).
- La dicitura "non in esclusiva" lascerebbe pertanto libertà di iniziativa a TIM di fornire la banda di trasporto ETH non solo a FiberCop ma, potenzialmente, anche ad altri OAO, mantenendo quindi un interesse economico nelle attività wholesale e non solo in quelle esclusivamente retail.
- Ancora, nella vendita del servizio di banda di trasporto ETH, FiberCop si ritroverebbe nella posizione, di fatto, di mero intermediario, in quanto, dapprima, acquirente del suddetto servizio prodotto da TIM e, poi, a sua volta, rivenditore dello stesso agli OAO, "in concorrenza" con TIM, se non addirittura rivenditore del medesimo servizio Bitstream e Terminating alla stessa TIM.
- TIM si troverebbe pertanto ad usufruire di un notevole vantaggio competitivo dal momento che parte dei costi che sostiene a livello wholesale (i.e. l'acquisto della banda di trasporto) sarebbe compensato con i ricavi della vendita di tale servizio a FiberCop, permettendole pertanto di avere una parziale compensazione dei costi sostenuti per l'acquisto della banda e, di conseguenza, la possibilità di presentarsi al mercato retail con prezzi più competitivi rispetto agli altri OAO, che si limitano solo ad acquistare la banda di trasporto da FiberCop senza avere, da quest'ultima, il pagamento di altri servizi.
- Tale anomalia, com'è evidente, si ripercuoterebbe sul gioco della concorrenza, in quanto TIM, svincolata dal test di replicabilità, potrebbe permettersi di realizzare offerte commerciali con valori economici più bassi degli altri operatori, avendo di fatto minori costi a monte da sostenere rispetto agli OAO, creando quindi una logica di *margin squeeze*, che produrrebbe vantaggi solo alla stessa TIM.
- Inoltre, nel punto 4 del medesimo documento, denominato "*Servizi wholesale offerti da FiberCop*", è specificato che tra i servizi "attivi" offerti da FiberCop al mercato rientrano VULA FTTCab e VULA FTTH e gli stessi servizi sono indicati anche al successivo punto 5.1, tra i servizi che FiberCop fornirà a TIM ("*Servizi di accesso attivo VULA-H, VULA-C e WLR*").
- È lecito chiedersi, pertanto, quale sia la necessità di differenziare i destinatari dei servizi VULA se FiberCop in qualità di operatore autodichiaratosi *wholesale only* dovrebbe invece fornire gli stessi al mercato *tout court*, indipendentemente dalla circostanza che gli acquirenti del servizio siano gli OAO o TIM.
- In altre parole, se i prezzi per i servizi VULA-H e VULA-C forniti da FiberCop a TIM saranno effettivamente quelli regolati e quindi pari a quelli previsti per tutti gli altri fornitori operanti sul mercato, non si comprende quale sarebbe l'esigenza specifica di concordare un servizio ad hoc solo per TIM.
- A meno che negli accordi siano previsti prezzi favorevoli a TIM che, potendo già usufruire di un minor costo sulla banda di trasporto, potrebbe beneficiare di ulteriori scontistiche a livello di

servizi di accesso, con la possibilità, già evidenziata nei punti precedenti, di contrarre i prezzi retail a proprio esclusivo vantaggio.

- Rebus sic stantibus, con la sospensione dell'obbligo di replicabilità, e senza un controllo adeguato ex ante, TIM potrebbe accedere a condizioni di favore concordate nell'MSA per i servizi attivi e di trasporto, per poi presentarsi sul mercato retail con offerte a prezzi inferiori anche di un OAO efficiente, con effetti distorsivi della concorrenza.
- Ecco allora che le paventate e non fondate esigenze di straordinaria necessità e urgenza nascondono piuttosto le esigenze di TIM di essere quanto prima svincolata da obblighi regolamentari che, quelli sì, sono posti a tutela del mercato.
- Infine, qualora la decisione della sospensione degli obblighi regolamentari fosse confermata anche in sede di analisi dei mercati, si rischierebbe di arrivare all'eventuale e non auspicata cancellazione anticipata della c.d. *sunset clause* gravante su TIM/FiberCop ai sensi della delibera 114/24/CONS che, al momento, è l'unico baluardo che garantisce una tutela del mercato per gli obblighi di accesso centrale all'ingrosso almeno fino a giugno 2026.

Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, Vianova non concorda con la sussistenza delle esigenze cautelari presupposte per l'adozione del provvedimento di urgenza e, di conseguenza, nelle more del procedimento di analisi di mercato, ritiene che non debba essere rimosso l'obbligo del test di replicabilità per le offerte retail di TIM.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.



Sandro Gemignani
responsabile affari legali e regolamentari